

# **STUDIO LEGALE GIUSEPPINA LIBURDI**

03023- CECCANO- Via FIANO n.29 - tel-Fax 0775 /625191-cell.3341025766  
E mail: [liburdigiusippina@gmail.com](mailto:liburdigiusippina@gmail.com); PEC: [giuseppina.liburdi@pecavvocatifrosinone.it](mailto:giuseppina.liburdi@pecavvocatifrosinone.it)

## **TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.  
con istanza ex art. 700 c.p.c. e con istanza ex art 151 c.p.c.  
PER**

La **Professoressa Romina Liburdi**, nata a Ceccano (Fr)) il 24.04.1978 ed residente in Veroli (fr) -03029- Via Civerta n.14, C.F.: LBRRMN78D64C413X, rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce al presente atto dall'Avv. Liburdi Giuseppina (C. F. LBRGPP79P53C43T) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceccano - 03023- Via Fiano n.29, il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: [giuseppina.liburdi@pecavvocatifrosinone.it](mailto:giuseppina.liburdi@pecavvocatifrosinone.it)

**-ricorrente-**

### **CONTRO**

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V. Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Registro PP.AA.
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma, Via Frangipane n. 41 - 00184, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Registro PP.AA.
- 3) **Ambito Territoriale per la Provincia di Roma- Ufficio VI** (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma, Via Frangipane n. 41 - 00184, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- resistenti-**

### **E NEI CONFRONTI DI**

- tutti gli aspiranti inseriti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Roma -valida per gli anni scolastici 2024/2026- per la classe di concorso ADSS con riserva (in attesa riconoscimento del titolo estero) e i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Roma -valida per gli anni scolastici 2024/2026- per la classe di



concorso A046, per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede sin da ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

**- controinteressati**

\*\*\*

### **Per la declaratoria**

del diritto della ricorrente, del riconoscimento nella Graduatoria Provinciale di Supplenza per il biennio 2024/2026 della riserva dei posti pari al 15% nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale per aver svolto il Servizio Civile Nazionale dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005 realizzato dal Comune di Ceccano per il progetto "Volontari in rete", equipollente al Servizio Civile Universale e conseguentemente del contratto stipulato presso RMRH06OOOV- UGO TOGNAZZI, su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche, classe concorso ADSS

### **Annullamento e relativa disapplicazione**

Del provvedimento n. 004425550 del 02.10.2024 emesso dall'Ufficio regionale per il Lazio - Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma in cui si annullava la proposta di incarico a tempo determinato disposta in favore della dott.ssa Romina Liburdi nata a Ceccano il 24.04.1978 presso RMRH06OOOV- UGO TOGNAZZI, su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche 30.06.2025, classe concorso ADSS nella parte in cui non riconosce il titolo di riserva inerente al Servizio Civile Nazionale, nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'Istituzione Scolastica di destinazione della domanda nella parte in cui non riconosce il titolo di preferenza e quindi la riserva del Servizio Civile Nazionale e anche nella parte in cui risolve il contratto per la "R"; ove occorra di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del Servizio Civile Nazionale rivendicato e del contratto e di tutti gli atti consequenziali

### **E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno**

- Del diritto di parte ricorrente Romina Liburdi al reinserimento nella I fascia Gps provinciale di supplenza per la provincia di Roma classe di concorso ADSS per il biennio 2024-2026 nella posizione e con il punteggio attribuito sino all'impugnata rettifica, per avere il titolo di riserva inerente il Servizio Civile Nazionale a base volontaria ai sensi della Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge



22 aprile 2023, n. 44, concernenti le Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n.88/2024 art.12, comma 14, disciplina il titolo di preferenza la riserva R per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee nella Graduatoria GPS per l'anno scolastico 2024/2026.

- E del conseguente diritto della parte ricorrente all'assegnazione dell'incarico di supplenza su posto ADSS con contratto a tempo determinato presso RMRH06OOOV-Ugo Tognazzi su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2025

### **E infine per la condanna**

- In forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare l'interesse di parte ricorrente ove non potessero più utilmente provvedere al reinserimento di detta graduatoria al risarcimento del danno subito e subendo della ricorrente sotto ogni profilo ed effetto giuridico contrattuale ed economico per illegittima esclusione della riserva dalla Graduatoria Provinciale Gps di Roma classe di concorso ADSS I fascia per il residuo periodo di validità, anche in relazione alla perdita di futuri contratti di lavoro medio tempore acquisibili e/o perdita di chance e danno alla professionalità e comunque in ogni caso al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'illegittima risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato presso RMRH06OOOV-Ugo Tognazzi su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2025.

### **IN FATTO**

La dott.ssa Romina Liburdi è in possesso dei seguenti titoli di studio al fine di iscriversi nella GPS per la classe di concorso A046 e ADSS:

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Cassino in data 24.10.2005 (*cfr. all. n. 1*), nonché degli ulteriori tre esami integrativi e nello specifico politica economica, economia aziendale e statistica economica (*cfr all. n2*);
- 24 crediti formativi universitari o accademici di seguito denominati CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (*cfr. all. n. 3*)



- Master in Educazione Speciale di 1.500 ore di durata e 60 CFU conseguito presso Università de Nebrija, specificatamente specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso la scuola secondaria di secondo grado (cfr all. n 4) Il Mim protocollava la domanda di riconoscimento in data 23 settembre 2022 (cfr all. n.5 e 6)

- il titolo preferenziale di riserva “R” Servizio Civile Nazionale (cfr. all.7).

L’ordinamento italiano prevede che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato a docenti per supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche il Ministero dell’Istruzione e del Merito predisponga delle graduatorie ad hoc definite Graduatorie Provinciali di Supplenza (Gps), che vengono aggiornate in cadenza biennale. Per l’aggiornamento delle Graduatorie per l’anno 2024-2026 il Ministero con ordinanza n.88/2024 art.12. comma 14 riconosce il titolo di preferenza la riserva R per l’attribuzione delle supplenze annuali e temporanee esplicitando che **"il servizio civile universale dà diritto alla riserva mentre il precedente servizio svolto in alternativa alla leva obbligatoria no"**.

In occasione quindi, dell'aggiornamento della procedura biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia Gps e delle corrispondenti Graduatorie d'Istituto indetta dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente in data 24.05.2024 inoltrava la prevista domanda on line scegliendo quale ambito territoriale la Provincia di Roma. A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Roma pubblicata sulla pagina dell'ambito territoriale di Roma la docente Liburdi Romina veniva collocata con posizione ADSS n. 4272 e punti 59 e per la classe di concorso A046.

Successivamente, allo svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2024 /2025, con procedura informatizzata predisposta dal Ministero dell'Istruzione per l'individuazione dei supplenti per l'anno scolastico 2024 /2025 con Il D.D. AOOUSPRM prot. 37570 del 13 09.2024 veniva approvato il bollettino degli aspiranti individuati quali destinatari per il conferimento di proposta di incarico a tempo determinato per a.s. 2024/2025.

La docente Liburdi Romina iscritta in I fascia Gps classe di concorso ADSS con R con posizione 4272 e punti 59 con la pubblicazione del bollettino del 13.09.2024 risultava destinataria di nomina con contratto di lavoro a tempo determinato con orario diciotto ore settimanali, in qualità di docente per il posto di sostegno psico fisico presso RMRH06OOOV-Ugo Tognazzi su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche 30.06.2025.



Quindi, la Prof.ssa Romina Liburdi sulla base della posizione in GPS veniva individuata quale aspirante per il contratto a tempo determinato (giusto protocollo n.5984 del 16.09.2024 e lo stipulava presso l'Istituto Scolastico in data 16.09.2024 protocollo n.5985). Il 16.09.2024 quando la ricorrente prendeva servizio esibiva e depositava tutti i titoli dichiarati nella domanda del 24.05.2024. Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 8 comma 7 dell'OM 88/2024, **il Dirigente scolastico** della scuola in cui viene stipulato il primo contratto con il supplente **ha l'obbligo di “effettuare, tempestivamente,** i controlli delle dichiarazioni presentate”. definendone le relative tempistiche

Dopo la presa di Servizio, **il Dirigente Scolastico procedeva alla verifica della documentazione e con decreto prot. n1443 del 27. 09.2024** e chiedeva di procedere alla cancellazione della riserva "R" nei confronti della ricorrente per mancanza dei requisiti di legge ed al riconoscimento del titolo come dichiarato titolo di preferenza asserendo che il Servizio Civile Nazionale *“non dà diritto alla riserva dei posti destinata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito il tutto come richiamato dall'O.M. 88/2024 art.12.comma 14”* (all. 8).

Pertanto, in data 02.10.2024 con provvedimento n. 004425550 emesso dall'Ufficio regionale per il Lazio - Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma si annullava la proposta di incarico a tempo determinato disposta in favore della dott.ssa Romina Liburdi, nata a Ceccano il 24.04.1978, presso RMRH06OOOV- UGO TOGNAZZI, su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche, classe concorso ADSS nella parte in cui non riconosceva il titolo di riserva inerente al Servizio Civile Nazionale (All.9).

Con comunicazione del 03.10.2024 l'Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi di Velletri comunicava la cessazione del rapporto di lavoro (All.10).

Successivamente in data 11.10.2024 la Dirigente Scolastica del predetto Istituto, Dott.ssa Tetti, procedeva alla firma digitale del contratto di lavoro e lo inoltrava alla ricorrente (All. 11).

In data 15.10.2024 la Prof.ssa Liburdi Romina inviava a mezzo pec all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI ambito territoriale di Roma istanza di autotutela al fine di contestare i motivi dell'interruzione del rapporto di lavoro (all. 12).

In data 01.12.2024 il sottoscritto difensore inoltrava a mezzo pec all'Istituto Tognazzi lettera di contestazione della cessazione del rapporto di lavoro (All. 13). In data 02.12.2024 l'Istituto rispondeva giustificando tale decisione a seguito di provvedimento emesso dall'ATP di Roma (All. 14).

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in



**A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Occorre preliminarmente evidenziare che la ricorrente lamenta l'illegittima esclusione della riserva R dalla graduatoria provinciale per le supplenze (Gps e di Istituto) Quindi per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112; confr. tra le altre Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*), da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (*cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823*). La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali né all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto della docente all'inserimento nella Graduatoria rispettivamente I fascia Gps ADSS e seconda Fascia A046 con il corretto punteggio, oltre alla consequenziale assegnazione dell'incarico di supplenza per la classe di concorso ADSS avente il titolo di preferenza Servizio Civile Nazionale, stante il possesso dei requisiti (laurea magistrale in giurisprudenza con tre esami integrativi per insegnamento unitamente ai 24 CFU, Master di educazione Speciale di 1500 ore e 60 cfu conseguita presso Università Antonio de Nebrija in attesa di riconoscimento e Servizio Civile Nazionale). In una vicenda identica a quella in esame, infatti, la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto -per gli anni 2017-2020- sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili all'allocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017 di cui era invocata la disapplicazione (*cfr. Cass. civ. SS.UU. n.17123/2019*).



Sulla scorta di quanto detto anche, il Consiglio di Stato ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga ribadendo che per l'inserimento nelle Gps “ non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anziddetta O.M. 60 /2020 con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante non riguarda la tutela di un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo all'inserimento della graduatoria, all'esito di un'operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo” ( Consiglio di Stato VI, 17/09/2021 n.6349). Inoltre l'art. 63 comma I, D.lgs n.165 del 2001, devolve al Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, “tutte” le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali

Nella fattispecie in esame, la domanda della parte ricorrente verte principalmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dalla stessa posseduto all'inserimento nella Gps, pertanto la giurisdizione della presente controversia spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

#### **B) SULLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza territoriale è inderogabile. Nella fattispecie in esame si ha un'azione giudiziaria promossa nei confronti del Mim e quindi trova applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c (introdotto dall'art.40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n.80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Con l'art 40 D.lgs 31 Marzo 1998 n.80 il legislatore ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro quindi il concetto di Ufficio va assimilato a quello di sede di servizio- trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 412 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Dal momento che, in base all'art. 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione



dell'Ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'Ill.mo Tribunale in intestazione.

### **C) SULL'EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO UNIVERSALE**

Preliminarmente, deve evidenziarsi la piena equiparazione del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Universale per mancanza di differenze ontologiche funzionali e sostanziali e per omogeneità normativa. A tale scopo giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il Servizio Civile Nazionale è stato Istituito con la Legge 6 marzo 2001 n.64 è **a base volontaria** destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni poi innalzato a 28 anni, **aperto anche alle donne e finalizzato alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari (art 52 della Costituzione), con lo scopo di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.** Il Servizio Civile Nazionale a base volontaria, inizialmente era nominato nazionale perché l'art.3 comma 1 del d.lgs 77 del 2002 recitava **"Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani"**. Successivamente veniva posto il quesito di legittimità costituzionale dell'art.3 comma 1 del d.lgs n.77 del 2002 in quanto il Servizio civile Nazionale poteva essere svolto solo da cittadini italiani. Quindi *la Corte Costituzionale con sentenza n.119/2015 definisce il "Servizio Civile Nazionale un servizio a base volontaria al quale si accede a domanda per pubblico concorso che consente di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità.* In tale sentenza la Corte Costituzionale dichiara altresì **l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,** *"nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile"*. Anche la Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite **con sentenza 20 aprile 2016 n.7951** sancisce il principio che **l'apertura dell'accesso al servizio civile a tutti i giovani italiani e non è, dunque, per tutti i cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia.** Pertanto, in seguito all'orientamento giurisprudenziale il Servizio Civile Nazionale doveva essere riformato nella parte in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità. Sulla base di quanto rappresentato, con la legge 6 giugno 2016 n.106 viene conferita delega al governo per la riforma del terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile nazionale rinominandolo Servizio Civile Universale. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d si provvede alla revisione della disciplina del Servizio Civile Nazionale tenuto conto di





quanto previsto dall'art.1 della legge 6 marzo 2001 n.64 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: istituzione del servizio civile universale finalizzato ai sensi degli art. 52 I comma e 11 della Costituzione alla difesa non armata della patria ed alla promozione dei valori fondativi della Repubblica art. 2e 4 secondo comma della Costituzione, B) ... **giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornati in Italia...**

In detto contesto il legislatore rinviando espressamente alla normativa nell'art.1 della Legge 6 marzo 2001 n.64 ed evidenziando la finalità del Servizio Civile Universale **“difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica”** ha determinato l’equiparazione normativa del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Universale, revisionando **nel 2017 la denominazione con il decreto legislativo n. 40 del 2017** (cui ha fatto seguito il decreto legislativo correttivo n. 43 del 2018) **per l’apertura a tutti i giovani italiani e non.**

Alla luce di quanto sopra esposto dal tenore letterale delle norme si evince che Il Servizio Civile Nazionale ed il Servizio Civile Universale è unico Servizio per:

- **IDENTITÀ DI RATIO E DISCIPLINA NORMATIVA** art. 2 del Dlgs n.40/2017 è equivalente all’art. 1 della legge 6 marzo 2001n. 64;
- **PER LA FINALITÀ:** dedicare fino ad un anno della propria vita al servizio della difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione alla Pace dei popoli.
- **PER PRESTAZIONE:** entrambi a base esclusivamente volontaria
- **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:** a domanda dei cittadini italiani e stranieri regolari in Italia senza distinzioni di sesso
- **PER FUNZIONALITÀ DI GESTIONE:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- **PER ATTESTATO:** rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È la stessa legge a riconoscere equipollenza sul sito <https://scelgo.ilserviziocivile.gov.it> cliccando sulla pagina cosa offre il servizio civile si può notare l’equipollenza dei titoli.

#### **• DIFFERENZA TRA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALTERNATIVO ALLA LEVA OBBLIGATORIA**

Il Servizio Civile Nazionale / Universale si differenzia dal Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria è disciplinato **legge 8 luglio 1998 n.230** ed è a base obbligatoria poiché è alternativo alla leva nel



rispetto dell'obiezione di coscienza ed è quindi obbligatorio perché si ha la chiamata alla Leva predisposta dal Ministero della Difesa. Il Ministero della Difesa trasmetteva mensilmente all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile i nominativi per gli Obiettori di coscienza. **Nel Servizio civile alternativo alla leva obbligatoria le donne non erano ammesse a partecipare.** Di seguito le principali differenze tra servizio civile e leva obbligatoria:

- **Differenza normativa:** la legge 8 luglio 1998 n.230 si differenzia dalla legge. 64 del 6 marzo 2001 **perché l'obiezione di coscienza è un beneficio concesso dallo Stato è quindi un dovere del cittadino si ha la chiamata obbligatoria,** mentre **il servizio civile è un diritto di scelta della persona** con domanda di concorso Nel Servizio civile alternativo alla leva le donne erano escluse e solo con Il Servizio Civile Nazionale sono ammesse anche le donne.
- **Differenza per prestazione:** il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria è obbligatorio perché un dovere
- **Differenza per modalità di partecipazione.** chiamata alla Leva predisposta dal Ministero della difesa.
- **Differenza per funzionalità di Gestione:** Il Ministero della Difesa

#### **D) VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N.88/2024 ART.12 COMMA 14 E DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2023 N. 74**

L'Ordinanza Ministeriale n.88/2024, art.12 comma 14, disciplina il titolo di preferenza la riserva R per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee nella Graduatoria GPS per l'anno scolastico 2024/2026. L'ordinanza citata esplica che **"il servizio civile universale dà diritto alla riserva mentre il precedente servizio svolto in alternativa alla leva obbligatoria no"** Pertanto, l'O.M. 88/2024 art.12 comma 14 distingue tra Servizio Civile Universale **a base volontaria** e Servizio Civile Alternativo alla leva obbligatoria. Tale ordinanza riprende la **Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"**.

Tale legge prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale **in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale.**

E' evidente in **chiave teleologica il legislatore indicando esplicitamente nella legge operatori volontari indica equipollenza e continuità normativa del Servizio Civile Nazionale e condivide la ratio: base volontaria,** specificando nella riserva Servizio



Civile Universale anche in giovani non italiani regolarmente residenti in Italia nel rispetto dei principi Costituzionali come sopra richiamati ed è esplicativa poiché precisa in favore degli operatori volontari senza demerito. Ed ancora che, la funzionalità normativa sia rimasta la stessa si può osservare dalla dall'esplicitazione della norma: “Un riconoscimento al valore e all'esperienza di **chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità**”

In questi termini il quadro normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il servizio civile nazionale volontario è equiparato al servizio civile universale in quanto la scelta del legislatore resta identica in effetti l'oggetto del Servizio è una scelta volontaria che deve essere letto con l'art 2 della Costituzione con il dovere di solidarietà per libera e spontanea espressione della profonda socialità della persona aperto anche alle donne ed agli stranieri regolarmente residenti in Italia

**E) DIFETTO DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'OPERATO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE ROMA - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241 del 90 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'**

Nella fattispecie in esame l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma in persona del Responsabile p.t., provvedeva ad annullare la proposta di incarico a tempo determinato disposta in favore della sottoscritta presso l'Istituto RMRH6000V- Ugo Tognazzi su cattedra interna fino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2025, classe di concorso ADSS **applicando in modo illogico ed arbitrario l'O.M.88/2024 art.12.comma 14** facendo un'ingiustificata distinzione tra Servizio Civile Nazionale svolto dalla sottoscritta e Servizio Civile Universale ai fini dell'applicazione della riserva, non indicando differenze ontologiche funzionali, sostanziale tra Servizio civile Nazionale e Servizio Civile Universale. Pertanto, la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione resistente è illegittima, irrazionale e discriminatoria in quanto è priva di qualsivoglia riferimento normativo. In altri termini il decreto emesso dall'Atp realizza una grave violazione dell'art. 3 della Costituzione, violando il principio di uguaglianza e con conseguente applicazione di discriminazione con altri docenti in possesso del medesimo titolo servizio civile universale o ad esso equipollente e delle norme di rango primario che disciplinano la materia, come **la Legge**



**21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", nonché l'Ordinanza Ministeriale n.88/2024 art.12. comma 14**

disciplina il titolo di preferenza la riserva R per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee nella Graduatoria GPS per l'anno scolastico 2024/2026, In effetti, in seguito alla ricostruzione del panorama normativo di riferimento, il Servizio Civile Universale è in linea di continuità con il Servizio Civile Nazionale per domanda concorso pubblico, per oggetto a base volontaria, per funzionalità (dedicare un periodo della propria vita come volontario alla vita del bene pubblico), per gestione dal Ministero della Presidenza del Consiglio, per soggetti (apertura alle donne e poi agli stranieri regolarmente residenti in Italia). Quindi la Pubblica amministrazione adottava un provvedimento illegittimo nell'annullare contratto nei confronti della ricorrente - provvedimento negativo in violazione della legge 241/90. In effetti nei confronti della docente è stato adottato il provvedimento sfavorevole senza comunicare tempestivamente, e quindi nei termini di legge, il motivo che ostava alla prosecuzione del rapporto lavorativo interpretando erroneamente l'O.M 88/2024 art.12. comma 14. Pertanto la Pubblica amministrazione attraverso la sua condotta arbitraria ed illegittima violava il diritto soggettivo della docente in quanto con la cancellazione della riserva causava una diminutio professionale, danno economico e danno curriculare ledendo il diritto di meritocrazia.

**F) DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'**

Il provvedimento adottato è illegittimo perché la motivazione risulta deficitaria per eccesso di potere della pubblica amministrazione. Inoltre nel decreto si precisa *“verificato che l’insegnante in mancanza del titolo di riserva, non sarebbe ricaduta per posizione e punteggio posseduti nel turno di nomina prot. 37570 del 13 settembre 2024 quindi senza specificare il tipo di riserva”*. Infatti ad aggravare la condotta contraddittoria e l'irragionevolezza dell'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Vi- Ambito Territoriale Roma è che nel caso in esame nella motivazione non sono stati indicati i motivi di fatto e di diritto che differenziano il Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale, applicando disparità di trattamento del Servizio Civile Nazionale a base volontaria e Servizio Civile Universale a base volontaria. In effetti nella sezione “Storia” del sito internet del Dipartimento per le Politiche giovanili (<https://politichegiovanili.gov.it/>), vengono ripercorse le tappe del servizio Civile da quanto fu riconosciuto il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici fu istituito nel



1998 il Servizio Civile Nazionale alternativo alla leva quindi obbligatorio, era un dovere del cittadino e poteva essere svolto solo dagli uomini, nel 2001 il Servizio Civile Nazionale volontario quindi a concorso e per scelta del cittadino aperto anche alle donne e nel 2017 Servizio Civile Universale a base volontaria per concorso aperto anche agli stranieri regolarmente residenti in Italia . È evidente che attraverso questa ricostruzione storica e dal tenore letterale delle norme i due Servizi presentano identiche caratteristiche

**Si evince chiaramente che, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma ha violato le normative che regolano il Servizio Civile /Servizio Universale ed in modo illogico contraddittorio ed arbitrario in quanto attraverso una lettura errata ha equiparato il Servizio Civile Nazionale a domanda del cittadino a base volontaria al Servizio Civile alternativo alla leva a base obbligatoria perché a chiamata del Ministero della Difesa e disciplinato da altra normativa e violando l'art.97 della Costituzione relativo la buon andamento amministrativo ed il principio del favor participationis**

#### **G) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SANCITO DALL'ART.3 E DEL PIANO GARANZIA GIOVANI**

Il nostro ordinamento vieta irragionevoli disparità di trattamento tra situazione sostanzialmente identiche. L'art 3 della Costituzione enuncia *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese”*. Inoltre, in riferimento al Piano Europeo- Garanzia Giovani- (Youth Guarantee) per la lotta alla disoccupazione, l'Italia ha presentato un proprio piano di attuazione e la partecipazione a progetti di Servizio civile rientra fra le misure previste dal Piano italiano consentendo ai giovani che hanno partecipato ai progetti di Servizio Civile di spendere l'esperienza formativa e qualificante nel corso della vita lavorativa. Quindi, in attuazione dell'art 3 della Costituzione che prevede che ognuno possa godere del medesimo trattamento a parità di condizioni, il legislatore, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, con il Piano garanzia giovani consente ai giovani che hanno partecipato al Servizio Civile di spendere questa esperienza nel mondo del lavoro. (Sul punto il TAR con ordinanza del 18 luglio 2024 ha riconosciuto n. 12 punti nelle GPS per chi ha prestato il Servizio Militare e del servizio sostitutivo e del Servizio Civile).



Nel caso in esame, la Pubblica amministrazione valutando diversamente il Servizio Civile Nazionale svolto dalla ricorrente rispetto al Servizio Civile Universale **è incorsa in una palese violazione del principio di uguaglianza, parità di trattamento violazione del Piano garanzia giovani e par condicio concorsum**. La Pubblica Amministrazione con questa condotta discriminatoria, non il Servizio Civile Nazionale quale titolo per la riserva ai sensi della Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", nonché l'Ordinanza Ministeriale n.88/2024 art.12, comma 14, ha determinato l'annullamento del decreto di nomina della ricorrente e la risoluzione contrattuale, ha violato il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione.

#### **H. IL PERICULUM IN MORA**

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora* stante l'evidente gravissimo danno subito e subendo dalla ricorrente per non essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di prima fascia per accedere al conferimento di incarichi di supplenza sulla scorta dell'ordinanza ministeriale l'O.M 88/2024 art.12, comma 14, biennio AA.SS. 2024/26, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.

Il solo fatto della rettifica nell'inserimento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto la docente Liburdi Romina sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

La rettifica dalle graduatorie per mancanza del titolo di riserva determina non solo la perdita dell'attività lavorativa, ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2026, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali. A tal ultimo proposito, il servizio di insegnamento non di ruolo secondo quanto disposto *ex lege* n. 124/1999 è considerato come anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata **di almeno 180** giorni, annualità di servizio che danno la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo, come ad esempio le immissioni in ruolo da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali.



Si evidenzia che l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la docente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Sulla base di tali circostanze si richiede un provvedimento d'urgenza che disponga il (re)inserimento della prof.ssa Romina Liburdi in prima fascia delle Gps 2024/26, e seconda fascia GI, per la classe di concorso A046 su posto comune del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado presso l'Ambito Territoriale di Roma. E, per l'effetto, disponga l'assegnazione dell'incarico di supplenza per la classe di concorso ADSS presso l'Istituto secondario di secondo grado “Alberghiero Ugo Tognazzi” di Velletri, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25 ovvero, l'assegnazione di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046 secondo il giusto punteggio.

In subordine, l'assegnazione di altro incarico di supplenza su posto di sostegno assegnato in sostituzione a docente in posizione nella Gps incrociata subordinata a quella del prof.ssa Liburdi **al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione**



economica, nonché della maturazione dell'annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell'A.S. 2024/2025, con conseguente perdita della possibilità di opportunità di partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle Gps e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenimento future supplenze.

#### **ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati stante la molteplicità di quest'ultimi e la speciale procedura notificatoria richiesta, che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui la produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

\* \* \*

#### ***Rettifica della Gps ambito territoriale di Roma A.SS. 2024/2026 Violazione del principio neminem laedere***

#### ***Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale***

Per tutto quanto sopra esposto emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità decreto prot. n.1443 del 27 09.2024 emesso dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Sandra Tetti e del provvedimento n. 004425550 del 02.10.2024 emesso dall'Ufficio regionale per il Lazio - Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma.

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle Gps di prima fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di seconda fascia sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, si chiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui la docente Liburdi Romina avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza assegnatogli ove non rettificato dalla graduatoria per mancanza del titolo di riserva.





A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito altresì che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Esso è quantificabile in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio - che, per incarico di docenza citato, su posto di sostegno presso Istituto Alberghiero corrisponde alla data del **16.09.24** - alla data della condanna, oltre alle successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice. Si rappresenta che la docente percepiva ad ogni buon conto il pagamento della mensilità riguardante il periodo di servizio che va dal 16.09.2024 al 02.10.2024.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto della condotta attuata dal Dirigente scolastico, hanno causato all'odierna ricorrente anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto che venga risarcito secondo la determinazione che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.; tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dalla prof.ssa Liburdi Romina a seguito della sua ingiustificata condotta comunicazione via pec di risoluzione contrattuale del 03.10.2024 e sottoscrizione del contratto di lavoro del Dirigente in data 11.10.2024, senza successiva notifica della risoluzione contrattuale.

***P.Q.M.***



La ricorrente come in ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede

### ***RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO***

*all'Ill.mo* Giudice del Tribunale del Lavoro di Velletri, affinché, voglia accogliere le seguenti

### ***CONCLUSIONI***

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,

In via principale, in via cautelare e nel merito:

- **accertare e dichiarare** il diritto della prof.ssa Romina Liburdi al reinserimento nella I fascia delle GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS con preferenza "R" e nella II fascia per la classe di concorso A046, con conseguente accertamento del diritto al ripristino e immediata reintegrazione sul posto di lavoro relativo al contratto a tempo determinato stipulato in data 16 settembre 2024, presso l'Istituto di Velletri (RM);  
e per l'effetto

- **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, a reinserire la ricorrente nella I fascia delle GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS con preferenza "R" e nella II fascia per la classe di concorso A046, con conseguente diritto al ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 16 settembre 2024, interrotto in data 02 ottobre 2024 e reintegra sul posto di lavoro presso) e condanna altresì al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno della risoluzione fino a quello dell'effettiva reintegrazione/ripristino calcolate sulla base retributiva dell'inquadramento e livello posseduto e delle annesse tabelle retributive del CCNL comparto Scuola nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In via subordinata:

- **adottare**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente, ivi compresa, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e pertanto solo in via subordinata;



- **accertare e dichiarare** il diritto del docente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio scolastico svolto nell'a.s. 2024/2025;
- **dichiarare** la validità del contratto non attivo sottoscritto dalla dirigente in data 11.10.2024 a cui non seguiva alcuna comunicazione circa la risoluzione alla ricorrente;
- **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuno per quanto di propria competenza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi così come esposti nel suddetto ricorso.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Laurea in giurisprudenza;
- 2) Certificato esami integrativi;
- 3) Certificato conseguimento 24 CFU;
- 4) Master in Educazione Speciale conseguito presso Università de Nebrija
- 5) Domanda riconoscimento titolo;
- 6) Comunicazione dal Ministero Istruzione del 23.09.2022 assegnazione protocollo alla domanda di riconoscimento del titolo;
- 7) Attestato servizio civile nazionale;
- 8) Decreto prot. 1443 del 27.09.2024 con proposta di cancellazione riserva "R";
- 9) Disposizione ATP Roma del 02.10.2024;
- 10) PEC ipssar Velletri di annullamento proposta di incarico;
- 11) Contratto sottoscritto l'11.10.2024 dalla dirigente scolastica;
- 12) Istanza di autotutela della Prof.ssa Liburdi Romina;
- 13) Pec Avv. Liburdi Giuseppina del 01.12.2024;
- 14) PEC dell'Istituto IPSAR Di Velletri del 02.12.2024;
- 15) Autocertificazione reddito

*Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente dal Contributo Unificato in quanto il reddito della ricorrente è inferiore al limite di reddito stabilito per l'esenzione fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari a € 38.514,03.*

*Salvis iuribus*

Ceccano, 03.01.2025

Avv. Giuseppina Liburdi



## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lazio – A.T.P. di Roma qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lazio – A.T.P. Roma.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione nonché sul sito dell'U.S.R. Lazio–Ambito Territoriale per la provincia di Roma.

Ceccano, 03.01.2025

F.to digitalmente Avv. Giuseppina Liburdi

